

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00139/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2021, proposto da Saverio Gabrielli, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maria Valorzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Valorzi in Trento, via Calepina, 65;

***contro***

Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Giacomo Bernardi e Sara Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato Lucia Bobbio, nella sede dell'Avvocatura provinciale di piazza Dante n. 15 a Trento;

***nei confronti***

- Istituto Comprensivo Trento 5 - Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Bresadola",
- Istituto Comprensivo Trento 7 - "Rita Levi Montalcini",
- Liceo Bertrand Russell,

- Liceo Antonio Rosmini - Trento,

- Sara Molinari,

non costituitisi in giudizio;

*per l'annullamento*

- della scheda di valutazione dei titoli artistici del ricorrente Saverio Gabrielli d.d. 09.06.2021 redatta dalla Commissione esaminatrice nominata per l'aggiornamento delle graduatorie di Istituto provinciali per il triennio scolastico 2021/2024 ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.P.P. n. 11 – 13/leg. 2014;

- del/degli eventuali verbali non conosciuti della medesima Commissione giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli artistici del ricorrente prof. Saverio Gabrielli nonché all'approvazione di eventuali ulteriori criteri di valutazione dei titoli artistici rispetto a quelli previsti nel bando;

- nei limiti del punteggio assegnato al ricorrente di cui in ricorso, della determinazione del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Trento 5 n. 68 d.d. 09.07.2021, e pubblicata in pari data, di approvazione delle graduatorie di Istituto definitive del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 e delle relative graduatorie definitive del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 con riferimento alla III fascia - classe di concorso AM56;

- sempre nei limiti del punteggio assegnato al ricorrente di cui in ricorso, della determinazione del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Trento 7 n. 44 d.d. 09.07.202, e pubblicata in pari data, di approvazione delle graduatorie di Istituto definitive del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 e delle relative graduatorie definitive del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 con riferimento alla III fascia - classe di concorso AM56;

- sempre nei limiti del punteggio assegnato al ricorrente di cui in ricorso, della determinazione del dirigente scolastico del Liceo Bertrand Russell di Cles n. 58 d.d. 09.07.2021, e pubblicata in pari data, di approvazione delle graduatorie di Istituto definitive del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 e delle relative graduatorie definitive del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024

con riferimento alla III fascia - classe di concorso AM56;

- sempre nei limiti del punteggio assegnato al ricorrente di cui in ricorso, della determinazione del dirigente scolastico del Liceo Antonio Rosmini di Trento n. 69 d.d. 09.07.2021, e pubblicata in pari data, di approvazione delle graduatorie di Istituto definitive del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 e delle relative graduatorie definitive del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 con riferimento alla III fascia - classe di concorso AM56;

nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e al precedente connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti gli artt. 49 e 52 cod. proc. amm.;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021 del Presidente del T.R.G.A. di Trento, come modificato dal decreto n. 18 del 20 settembre 2021 e dal decreto n. 1 del 11 gennaio 2022, e, per quanto non diversamente disposto, il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022, il Consigliere Cecilia Ambrosi e uditi: per il ricorrente, l'avvocato Andrea Valorzi, per la Provincia autonoma di Trento l'avvocato Lucia Bobbio, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

I. Il prof. Saverio Gabrielli, ricorrente nel ricorso in esame, è un docente iscritto dal 2017 per la classe di concorso AM56 (strumento musicale nelle scuole secondarie di I grado – violino – ex AM77) nella III fascia delle graduatorie di Istituto della Provincia Autonoma di Trento.

II. Con delibera della Giunta Provinciale n. 376 d.d. 05.03.2021 veniva approvato il bando relativo ai *“Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini*

*della formazione delle graduatorie d'Istituto del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 e ulteriori direttive applicative*" e i relativi allegati.

III. In data 12.04.2021 il ricorrente presentava domanda di inserimento anche per il triennio 2021 – 2024 nella III fascia delle graduatorie di Istituto, chiedendo per la classe di concorso AM56, strumento musicale nelle scuole secondarie di I grado - violino -, l'inserimento nelle graduatorie dei seguenti 4 Istituti: Istituto Comprensivo Trento 5 - Scuola Secondaria di Primo Grado "*G. Bresadola*"; Istituto Comprensivo Trento 7 - "*Rita Levi Montalcini*"; Liceo Bertrand Russell – Cles; Liceo Antonio Rosmini – Trento. Nella domanda erano elencati e documentati, tra gli altri, i titoli artistici posseduti, con particolare riferimento, per quanto di interesse del presente ricorso, all'attività concertistica.

IV. Con nota del 24 giugno 2021 il Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della Provincia autonoma di Trento pubblicava una tabella riportante il punteggio "*dei titoli artistici relativo alle classi di concorso A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado*" e informava gli interessati che: "*Entro il termine di giorni 5 dalla pubblicazione della presente circolare ossia: Martedì 29 giugno 2021 alle ore 12.00 è ammesso reclamo ...*". Per quanto riguarda il ricorrente tale tabella riportava un punteggio complessivo di 14,9 punti per la valutazione dei titoli artistici.

V. Il 25 giugno 2021 il dott. Gabrielli presentava reclamo quanto all'attribuzione del punteggio per i titoli artistici ma, ciò nonostante, le graduatorie di Istituto definitive venivano confermate, mediante le determinazioni dei relativi Dirigenti. Infatti, il ricorrente manteneva per tale profilo di valutazione il punteggio complessivo di 14,9 punti, maturati nel periodo 2017-2020, e conseguiva un punteggio complessivo di 124,90 punti, collocandosi al secondo posto in ciascuna delle 4 graduatorie di Istituto al seguito di Andrea Marmolejo Ortiz, che totalizzava 202,08 punti, e davanti a Sara Molinari, collocatasi al terzo posto con punti 112,3.

VI. Pertanto, sulla scorta della conoscenza della documentazione ostesa a seguito dell'istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha presentato il gravame oggetto

dell'odierno scrutinio, ritenendo il punteggio attribuito per i titoli artistici del tutto erroneo ed illegittimo. Nel ricorso, in via preliminare, il ricorrente qualifica il proprio interesse, in ragione della “*crystallizzazione*” del punteggio per i titoli artistici – professionali acquisiti/dichiarati in precedenza, per i bandi a venire, come previsto anche all'articolo 4, punto 8 del bando. Infatti, agli aspiranti docenti già inclusi nelle precedenti graduatorie di Istituto è confermato il punteggio relativo ai titoli artistici già riconosciuti ed è ammessa la presentazione della documentazione per i soli nuovi titoli artistici. Per l'effetto “*in occasione dei successivi aggiornamenti il punteggio qui censurato assegnato dalla Commissione al ricorrente per i titoli artistici acquisiti/dichiarati per il periodo 2017-2020 risulterà definitivo. Nei periodici aggiornamenti successivi il punteggio in graduatoria per i titoli sarà cioè suscettibile di incremento (nel tetto di 66 punti) solo in relazione alle nuove attività/titoli rispettivamente svolte e conseguiti*”, come dimostrato nel caso di specie per la quota di punteggio attribuito al ricorrente rinveniente dalla precedente graduatoria 2017-2020. Tale circostanza qualifica l'interesse concreto ed attuale al ricorso, poiché il punteggio attribuito penalizza definitivamente il Gabrielli quanto al mancato riconoscimento di almeno 22 punti, secondo la tesi prospettata nel ricorso. Ciò premesso, il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

“1) *Con riferimento alla omessa valutazione dei titoli artistici relativi all'attività concertistica svolta, partitamente 12 documentati dal ricorrente: Violazione del bando (allegato A) – sez. E – <titoli artistici>, come specificato dalla nota 8 dell'allegato A) medesimo) - eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei presupposti ed ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 4, comma 1, LP 23/1992 - difetto di motivazione*”. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce quanto segue:

A) la commissione ha omesso di valutare 22 dei concerti tenuti, poiché per l'attività concertistica il ricorrente ha ottenuto solo 7 punti a fronte di 29 concerti elencati

nella apposita sez. E3.1 della domanda presentata, e documentati in allegato alla medesima domanda, con violazione della *lex specialis* la quale specifica, nel punto “note” alle “valutazioni titoli artistici” pag. 37 del bando che “8. Tutti i titoli devono essere valutati in ragione alla loro rilevanza”. Inoltre, nel caso dell’attività concertistica, la *lex specialis* prevede per “l’attività concertistica solistica in complessi di musica da camera, dal duo in poi”, l’attribuzione dei seguenti punteggi: “per lo stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria: da 1 a 2 punti; - per strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da 0,5 a 1 punti”. Invece “rispetto ai 29 concerti dichiarati e documentati, come si evince dalla scheda di valutazione dei titoli artistici redatta dalla Commissione esaminatrice, la Commissione ha assegnato per la <attività concertistica solistica in complessi di musica da camera, dal duo in poi per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria> n. 7 punti per <concerti vari>”;

B) la sussistenza del vizio motivazionale nella scheda di valutazione in quanto, a fianco del punteggio di 7 punti assegnato relativamente all’attività concertistica, si rinviene solo la locuzione del tutto generica e imprecisa “concerti vari”, “omettendo di specificare quali concerti sono stati valutati (ovvero gli specifici <presupposti di fatto> della valutazione/punteggio) e la loro rilevanza (cfr. la già citata nota 8 sulla valutazione dei titoli artistici: <tutti i titoli devono essere valutati in ragione alla loro rilevanza> da 1 a 2 punti; impedendo in tal modo al ricorrente/docente di comprendere quali, quanti e quanto sono stati valutati i titoli dichiarati e documentati. Derivandone la violazione anche dell’art. 4, comma 1, LP n. 23/1992 in punto di obbligo di motivazione”.

“2. Con riferimento al punteggio complessivo di 7 punti assegnato per l’attività concertistica svolta dal ricorrente: eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, nonché per irragionevolezza ed illogicità/disparità di trattamento della valutazione operata della Commissione”. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce nel merito l’eccesso di potere in cui è incorsa la commissione nell’attribuzione di 7 punti, evidenziando la rilevanza ed il prestigio dell’attività

concertistica svolta nel periodo dal 2017 a marzo 2021, quantomeno con riferimento a 12 attività concertistiche selezionate tra quelle indicate nella domanda, puntualmente elencate. *“Anche pertanto laddove non tutti i concerti dovessero essere valutati (cosa che qui viene contestata) i 7 punti assegnati risulterebbero palesemente insufficienti a fronte dei suddetti 12 concerti documentati di rilevanza indiscutibile”*. La sussistenza del dedotto vizio sarebbe comprovata anche sulla scorta del punteggio conseguito per le graduatorie di Istituto 2017/2020 (ove a fronte di minore esperienza artistica, il ricorrente aveva conseguito un punteggio di 23 punti, a fronte di 16 titoli artistici allora documentati, rispetto ai 14,9 punti oggi ottenuti) e dalla valutazione dei corrispondenti titoli della terza graduata.

In conclusione, il ricorrente chiede a questo Tribunale di *“annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe ed ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e connesso, con ogni conseguente effetto”*.

VII. Si è costituita la Provincia autonoma di Trento e con memoria del 7 febbraio 2022 ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato. In via preliminare ravvisa la resistente il difetto di interesse del ricorrente poiché *“nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con attribuzione di 29 punti all’attività dichiarata dal docente, lo stesso non guadagnerebbe alcuna posizione nella graduatoria nella quale si trova collocato attualmente al 2° posto della III^ fascia (cfr. Graduatoria)”*. Sempre sotto tale profilo, se fosse accolta l’interpretazione del bando proposta dal Gabrielli, allora vi sarebbe *“la necessità di rielaborazione di tutta la graduatoria, per non incorrere in un’inammissibile violazione della par condicio”*. Ad esempio, per effetto di tale interpretazione, secondo la valutazione puntuale della resistente, la terza graduata sopravanzerebbe in graduatoria la posizione del ricorrente. Inoltre, viene dedotta l’insindacabilità della valutazione discrezionale della commissione in merito al punteggio contestato dal ricorrente. La commissione è tenuta a valutare i titoli artistici in relazione alla loro *“rilevanza”* e

ciò avviene in base ad “*una serie di indicatori intrinseci al concetto stesso di rilevanza e non categorizzabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il ruolo effettivamente rivestito dal candidato nell’attività concertistica (solista, spalla o semplice strumento di fila), il repertorio eseguito, le circostanze e la sede nella quale viene svolta l’attività, la notorietà artistica degli altri concertisti ecc.*” e ciò anche nel caso di specie ove nel bando è specificato che per ciascun titolo per l’attività concertistica è attribuito un determinato punteggio. Tale opzione ermeneutica giustifica la stessa nomina della commissione che diversamente non avrebbe ragion d’essere, mentre il ricorrente pretende un automatismo irragionevole e contrario al principio meritocratico. Quanto al merito del punteggio attribuito (pari a 7 punti per l’attività concertistica), è inibito al Giudice sostituirsi nella valutazione di merito secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza. Volendo entrare nel dettaglio, la resistente deduce l’assenza di illogicità ed irragionevolezza nella valutazione operata, illustrando nella memoria le ragioni dell’attribuzione di tale punteggio, quanto alla mancanza dell’indicazione del nome del ricorrente in taluni titoli, al rinvio a periodi non compresi nella valutazione, alla non rilevanza di taluni concerti tenuti presso sedi non istituzionali, al rilievo che 11 titoli non riguardano attività solistica, mentre altri 6 sono stati correttamente valutati con un punto ciascuno di cui 1 con due punti, per un totale di 7 punti.

VIII. Con memoria di replica il ricorrente insiste nelle proprie conclusioni. In particolare, sottolinea il proprio interesse a non veder cristallizzata pro-futuro l’attribuzione del punteggio e censura le prospettazioni circa la posizione della terza graduata, stante l’assenza di un’impugnativa da parte della stessa. Inoltre, rappresenta un diverso calcolo di punteggio che condurrebbe ad un esito invariato sulla graduatoria. Eccepisce la lettura della *lex specialis* operata dalla resistente in ordine alla rilevanza dell’attività artistica che non potrebbe comunque condurre all’esclusione della valutazione dei titoli, riducendosi la discrezionalità della commissione alla valutazione del punteggio compreso tra 1 e 2 punti per l’attività

concertistica oppure all'inerenza dell'attività allo strumento, come sarebbe stato fatto per altro concorrente. Sotto altro profilo, il ricorrente non chiede al Tribunale di sostituirsi nel giudizio ma di applicare la *lex specialis*. Infine, le motivazioni e giustificazioni introdotte nella memoria della resistente non si rinvengono nella scheda di valutazione. In ogni caso, ove fosse necessario scendere nel merito, il ricorrente produce documentazione che comproverebbe ulteriormente la rilevanza e l'attribuibilità al medesimo dell'attività concertistica svolta nonché la pertinenza anche del periodo di riferimento, relativamente all'attività concertistica svolta nel 2017 in un periodo non considerato nella precedente graduatoria ed altrimenti non valorizzabile.

IX. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Rilevato che:

- il ricorrente ha notificato l'atto introduttivo alla sola candidata controinteressata collocata al terzo posto delle graduatorie di Istituto impugnate;
- controinteressati a resistere alla domanda del ricorrente risultano peraltro tutti i concorrenti collocati nelle medesime graduatorie impugnate, classe di concorso AM56, e ad essi deve essere pertanto parimenti notificato il ricorso;
- l'art. 49 cod. proc. amm. stabilisce (comma 3) che il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando il relativo termine, e che può autorizzare la notificazione per pubblici proclami "*prescrivendone le modalità*";
- quest'ultima previsione consente che possano essere prescelte modalità diverse di notificazione, adeguate comunque alla finalità di portare l'atto a conoscenza degli interessati, e pertanto con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica (art. 52, comma 2, cod. proc. amm.), e ciò coerentemente con l'evoluzione "*normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio*

– quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea” (T.R.G.A. di Trento, ord. n. 405/2016, n. 24/2017 e 64/2017; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, ord. n. 3287/2014).

Ritenuto pertanto che nella fattispecie può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, giustificata sia dalla natura della controversia che dall'elevato numero dei controinteressati, con le seguenti modalità:

- A. nella *home page* del sito *vivoscuola* della Provincia Autonoma di Trento (<https://www.vivoscuola.it>) andrà con evidenza pubblicato, a cura dell'Amministrazione resistente, un avviso, predisposto dalla ricorrente, dal quale risulti:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale il presente ricorso è stato proposto;
- 2) il numero di registro generale del ricorso e il suo oggetto;
- 3) il nome della ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
- 4) la data dell'udienza pubblica alla quale il ricorso, come da dispositivo, è rinviato;
- 5) un *link* ad altra pagina dello stesso sito dove siano elencati i controinteressati, e dove sia possibile eseguire il *download* del ricorso introduttivo e della presente ordinanza in formato *pdf* ad elevata risoluzione: documenti, questi ultimi, che verranno forniti dalla ricorrente;
- 6) l'avviso che ulteriori notizie sul ricorso pendente potranno essere ottenute attraverso il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it>;

- B. nei termini perentori di venti giorni dalla pubblicazione ovvero dalla comunicazione della presente ordinanza, parte ricorrente farà pervenire alla redazione di *vivoscuola* la richiesta di tale pubblicazione, completa della documentazione indicata, e la redazione medesima, entro sette giorni dal ricevimento, dovrà darvi esecuzione, potendo rimuoverne dal sito i contenuti soltanto dopo la pubblicazione della sentenza definitiva di merito pronunciata da questo giudice;

- C. la Provincia Autonoma di Trento dovrà pubblicare al proprio albo un avviso che contenga le stesse informazioni di quello pubblicato sulla *homepage* del sito *vivoscuola*;
- D. *vivoscuola* dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'effettuazione delle precedenti operazioni, con i relativi termini e documentazione probatoria, che la parte ricorrente dovrà depositare presso la Segreteria del T.R.G.A.;
- E. un estratto del ricorso introduttivo – recante l'oggetto dello stesso e delle parti intime, l'ufficio giudiziario competente, gli estremi della presente ordinanza, la data dell'udienza di merito – nonché gli estremi della pubblicazione sul sito *internet vivoscuola*, sarà successivamente pubblicato, a cura e spese del ricorrente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito; ove ciò non fosse possibile, la parte ricorrente nel predetto intervallo dovrà aver almeno perfezionato la relativa richiesta;
- F. la prova di tale pubblicazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro l'ulteriore termine di venti giorni dalla richiesta o dalla pubblicazione, se tempestiva.

Ritenuta la necessità di disporre il rinvio della trattazione del merito dell'udienza alla data indicata nel dispositivo, onde consentire l'integrazione del contraddittorio nonché la costituzione dei controinteressati nei termini di legge, con rinvio al merito anche della definizione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra specificati, autorizzando la notificazione del ricorso nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 28 luglio 2022,

ora di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Cecilia Ambrosi**

**IL PRESIDENTE**

**Fulvio Rocco**

**IL SEGRETARIO**